

ACCERTAMENTO

La "particolare" urgenza legittima l'accertamento ante tempus

di Angelo Ginex

L'emissione dell'**avviso di accertamento ante tempus** ne comporta la invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da **particolare ragione di urgenza** idonea a giustificare l'anticipazione della emissione del provvedimento, laddove "particolare" vuol dire che la ragione deve essere **referita specificamente al contribuente e al rapporto tributario** in questione. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza del 19 aprile 2017, n. 9836](#).

La vicenda trae origine dalla proposizione del **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, affermava che l'**avviso di accertamento** da questa notificato alla società contribuente, benché **emesso dopo 41 giorni** dalla data dell'accesso presso la sede della società, era **valido, in quanto esplicitava le ragioni di urgenza** che ne avevano determinato la adozione, ravvisate nella **imminente scadenza dei termini** per l'accertamento.

Com'è noto, l'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#) dispone testualmente che *"Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. **L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza**".*

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che la **particolare ragione** di urgenza deve essere **referita specificamente al contribuente e al rapporto tributario** in questione, in modo da rimanere agganciata a **specifici elementi di fatto** che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità nell'accertamento delle pretese fiscali.

Ne deriva, quindi, che le **specifiche ragioni** di urgenza non possono identificarsi con l'**imminente spirare del termine di decadenza** per l'accertamento, giacché è dovere dell'Amministrazione finanziaria attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

Altrimenti, osservano i Giudici di Piazza Cavour, *"si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, **tutti gli atti in scadenza**, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell'urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando che spetta all'ufficio l'onere di provare in giudizio la sussistenza della situazione urgente"*.

Ciò posto, va da sé che non è legittimo addurre l'**imminente scadenza dei termini** per l'accertamento **in modo formale** (come nel caso di specie), avendo l'Amministrazione finanziaria l'**onere di specificare e dimostrare**, in conformità del principio di vicinanza del fatto da provare, che ciò non sia dipeso dalla sua **incuria, negligenza o inefficienza**, ma da **specifiche ragioni** che hanno impedito il tempestivo e ordinato svolgersi delle attività di controllo.

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato la **nullità dell'avviso di accertamento** notificato alla società.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)